



## CITTA' DI ALESSANDRIA

### SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE E DISABILITY MANAGER – SMART CITY

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE – indizione di gara - PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. PER LA ESECUZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI L'INTERVENTO **"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RODARI – VILLAGGIO EUROPA"**– CUP I33C17000940004 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

### SI RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse – indizione di gara - avente ad oggetto l'appalto per la realizzazione dei servizi di cui all'oggetto, ed in particolare dell'incarico di Direzione e contabilità lavori nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti all'intervento di **"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RODARI – VILLAGGIO EUROPA.**

#### AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI ALESSANDRIA – Piazza della Libertà, 1 - Telefono 0131-515111 - P.IVA 00429440068  
[PEC: comunedialessandria@legalmail.it](mailto:comunedialessandria@legalmail.it)

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori in oggetto, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1176 del 02.04.2019, è l'Arch. Fabrizio FURIA Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture, Disability Manager e Smart City  
Per informazioni e supporto: Ufficio di supporto al RUP – Giorgio ZITO (tel: 0131515438, mail: [giorgio.zito@comune.alessandria.it](mailto:giorgio.zito@comune.alessandria.it))

#### CORRISPETTIVO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente avviso concerne i servizi relativi alla Direzione e contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi individuabili, quanto a qualità, natura, ubicazione e corrispettivo, nel progetto esecutivo che verrà trasmesso contestualmente all'invito ad offrire.

Le suddette attività dovranno essere svolte indicativamente nel periodo luglio 2020-dicembre 2021

L'importo a base di gara per i servizi in oggetto è stato quantificato in:

---

IMPORTO SERVIZI A BASE D'ASTA	€.	99.168,11
ONERI 4% ED IVA 22%	€.	26.656,39

---

#### CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è da espletarsi mediante aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 2° (come modificato dalla legge 122/2020) ed art. 63 del succitato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

#### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs.n.50/2016.

a) **REQUISITI IN ORDINE GENERALE:** i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016.

b) **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Ai sensi del D.M. 2/12/2016, n. 263 e dell'art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di **IDONEITÀ PROFESSIONALE:**

1. I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263
2. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; Requisiti del gruppo di lavoro
3. (per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico
4. (per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008
5. (per il professionista antincendio) Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio

c) **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE**

Ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell'art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di **CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA:**

1. Fatturato globale minimo (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, Modello Unico o la Dichiarazione IVA) per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di ricezione della lettera d'invito, per un importo non inferiore ad € 150.000,00, CNPAIA ed IVA esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

Ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell'art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di **CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE:**

2. Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di ricezione della presente lettera d'invito e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella 1 (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella tabella 1:

Categoria opere	Destinazione funzionale	ID opere	Grado di complessità	Valore delle opere	Importo complessivo minimo richiesto
<b>STRUTTURE</b>	<b>Strutture speciali</b>	<b>S.04</b>	<b>0,90</b>	<b>€ 280.591</b>	<b>€ 280.591</b>
<b>EDILIZIA</b>	<b>Sanità, istruzione, ricerca</b>	<b>E.08</b>	<b>0,95</b>	<b>€ 1.018.824</b>	<b>€ 1.018.824</b>
<b>IMPIANTI</b>	<b>Impianti elettrici e speciali</b>	<b>IA.03</b>	<b>1,15</b>	<b>€ 355.880</b>	<b>€ 355.880</b>

Tabella 1

3. Servizi "punta" di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di ricezione della presente lettera d'invito con le seguenti caratteristiche:
  - l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella 2, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima
  - Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella tabella 2:

Categoria opere	Destinazione funzionale	ID opere	Grado di complessità	Valore delle opere	Importo complessivo minimo richiesto
<b>STRUTTURE</b>	<b>Strutture speciali</b>	<b>S.04</b>	<b>0,90</b>	<b>€ 280.591</b>	<b>€ 112.236</b>
<b>EDILIZIA</b>	<b>Sanità, istruzione, ricerca</b>	<b>E.08</b>	<b>0,95</b>	<b>€ 1.018.824</b>	<b>€ 407.530</b>
<b>IMPIANTI</b>	<b>Impianti elettrici e speciali</b>	<b>IA.03</b>	<b>1,15</b>	<b>€ 355.880</b>	<b>€ 142.352</b>

Tabella 2

4. Personale per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 3 unità che corrisponde al numero delle professionalità stimate di seguito precisate, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 1 unità;
5. Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 3 unità che corrisponde al numero delle professionalità stimate di seguito precisate, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 1 unità.

#### PRECISAZIONI SUI REQUISITI:

Il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA;
- il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

LA STRUTTURA OPERATIVA MINIMA - PROFESSIONALITA' STIMATE: per lo svolgimento dell'incarico sono necessarie le seguenti professionalità minime:

- a) n. 1 professionista in possesso di laurea in Ingegneria o Architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della direzione lavori architettonica;
- b) n. 1 strutturista, in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della direzione lavori strutturale;
- c) n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- d) n. 1 tecnico iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, responsabile della direzione lavori antincendio.

per un totale di n. 4 professionalità minime

E' possibile che tutte le professionalità, coincidano nel medesimo soggetto purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto, nel qual caso dovrà essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice.

I professionisti che l'operatore economico che partecipa alla presente indagine intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di:

- componente del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti partecipante;
- componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipante;
- professionista in organico alla struttura del partecipante con status di socio attivo o di dipendente, o di collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua o di consulente a progetto che abbia fatturato nei confronti del concorrente una

quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

#### **PRECISAZIONI ULTERIORI:**

- gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv), del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, oppure di sola progettazione, oppure di sola direzione, oppure di solo CSP, oppure di solo CSE; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;
- come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/016, sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata, mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv), del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; pertanto, nell'ambito della categoria strutture, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di ricezione della lettera d'invito, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- in caso di raggruppamenti, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono:
  - i requisiti relativi al d.m. 263/016 di cui al precedente punto b.1) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia; è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016;
  - il requisito di cui al precedente punto b.2) (iscrizione CCIAA) deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e

- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al precedente punto b.3), deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
  - il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal precedente punto b.4), deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza; - il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio di cui al precedente punto b.5), deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio;
  - il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto c.1), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
  - il requisito dell'elenco dei servizi (cd. analoghi) di cui al precedente punto c.2), deve essere posseduto come segue:
    - a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale (rectius: quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), il requisito deve essere posseduto, nel complesso del raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti;
    - b) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale (rectius: quello in cui il mandatario esegue la prestazione principale ed i mandanti le prestazioni secondarie) ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (rectius: quella relativa alle opere della categoria STRUTTURE ID S.04);
    - c) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo misto (rectius: quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) il requisito deve essere posseduto, nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti della rispettiva sub-associazione;
  - il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto c.3), deve essere posseduto come segue:
    - a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile;
    - b) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (rectius: quella relativa alle opere della categoria STRUTTURA ID S.04);
    - c) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo misto il requisito deve essere posseduto nel complesso della sub-associazione orizzontale, fermo restando che la mandataria della sub-associazione deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile;
  - il requisito del personale di cui al precedente punto c.4), deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, ferme restando le precisazioni di cui al medesimo punto c.4);
  - in caso di consorzi stabili, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono: - i requisiti relativi al D.M. 263/016 di cui al precedente punto b.1), devono essere posseduti:
    - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
    - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto;
    - il requisito di cui al precedente punto b.2) (iscrizione CCIAA), deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici;

- il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al precedente punto b.3), deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal precedente punto 4.b), deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;
- il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio di cui al precedente punto 5.b) , è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al precedente punto c, ai sensi dell'art. 47 del Codice dei contratti pubblici, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici; ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:
  - le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
  - le società di capitale tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato. Si precisa che: - per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società; - in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 46, comma 2, del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione;
  - è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, dei citati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la precisazione che, ai sensi dell'art.89, comma 1, secondo periodo, del medesimo Codice, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Si specifica che:

- *l'art. 34 del Codice, rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*
- *dalla pagina web del competente Ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/criterivigore#11>) si evidenzia che per il servizio in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori*

per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, approvati con DM del 11/10/2017 (G.U. n. 259 del 06/11/2017)

- che per la selezione dei candidati non sono stati applicati i CAM approvati nel citato decreto in quanto non obbligatori come riportato nella FAQ del sito del Ministero dell'ambiente del 08/08/2018 p.to n. 1, riferita ai CAM Edilizia

---

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:**

Le manifestazioni di interesse al presente avviso dovranno essere inviate a mezzo PEC al protocollo comunale, utilizzando il modello A) allegato al presente avviso – Istanza di partecipazione allegato al presente avviso, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità:

### **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DEL GIORNO 08 NOVEMBRE 2020**

Le eventuali carenze della manifestazione di interesse potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016.

L'istanza va sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/GEIE la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti del raggruppamento/GEIE. La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autentica, di valido documento di identità del sottoscrittore.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di inserimento, le manifestazioni di interesse:

- presentate NON utilizzando l'apposito modello A) predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso;
- NON firmate digitalmente dal dichiarante;
- contenenti una valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica;
- contenenti un'anticipazione di quanto sarà presentato in sede di offerta tecnica;
- pervenute con mezzi diversi dalla PEC.

## **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI**

Sulla base delle istanze pervenute e tenuto conto che il presente Avviso è finalizzato alla preliminare consultazione del mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura ristretta in oggetto, il Comune provvederà ad individuare i soggetti ai quali trasmettere l'invito a presentare offerta, considerando un numero massimo di operatori economici da consultare, ai sensi dell'art. 36 comma 2°, come modificato dalla legge 122/2020, **pari a 5**.

Al fine di perseguire gli obiettivi di:

- semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi avuto riguardo al loro importo e/o alla loro tipologia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un congruo numero di operatori economici e puntando a selezionare quelli più affidabili e ad evitare il ricorso a coloro che operano al limite della sostenibilità economica;
- valorizzare la valenza sociale degli appalti quale strumento di promozione dello sviluppo del territorio favorendo l'accesso al mercato da parte dei professionisti "giovani" e con meno di 5 anni di iscrizione al rispettivo ordine professionale, soprattutto laddove esistano solidi legami con le aree nelle quali operano;
- scegliere procedure per l'individuazione degli offerenti e per la scelta della migliore offerta in grado di assicurare la proporzionalità tra i costi per lo svolgimento del procedimento, la tempestività dell'azione amministrativa e la rilevanza dell'oggetto posto in gara;
- assicurare che la realizzazione dell'oggetto dell'appalto avvenga ad opera di soggetti economici in grado di garantire adeguata affidabilità, tutelando altresì i livelli occupazionali

I candidati verranno selezionati secondo criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, in ragione della seguente griglia valutativa:

	<b>criteri di valutazione</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
1	<b>Presenza nei servizi di ingegneria ed architettura espletati negli ultimi 10 anni di cui al precedente art. 5) punto c.2), di almeno un servizio di progettazione e/o coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativo ad interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico di edifici scolastici.</b>	<b>8</b>
2	<b>Presenza nei servizi di ingegneria ed architettura espletati negli ultimi 10 anni di cui al precedente art. 5) punto c.2), di almeno un servizio di Direzione Lavori relativo ad interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico di edifici scolastici.</b>	<b>12</b>
3	<b>Presenza nei servizi di ingegneria ed architettura espletati negli ultimi 10 anni di cui al precedente art. 5) punto c.2), di almeno un servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativo ad interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico di edifici scolastici.</b>	<b>10</b>
5	<b>Comprovata esperienza nella gestione di cantieri con elevati rischi interferenziali dimostrata con almeno un servizio di ingegneria ed architettura relativo alla Direzione Lavori e/o coordinamento sicurezza in fase di esecuzione di cantieri con presenza contemporanea di più soggetti ovvero con interferenza tra operatori legati ad attività di cantiere ed i fruitori dell'immobile oggetto di intervento.</b>	<b>20</b>
6	<b>Possesso sistema di Gestione della Qualità certificata UNI EN ISO 9001.</b>	<b>25</b>
7	<b>presenza di uno o più giovani professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza – nei gruppi concorrenti</b>	<b>25</b>

Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri, al fine di individuare i professionisti da invitare alla procedura ristretta, entro i limiti numerici sopra riportati.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse saranno trasmesse le comunicazioni d'invito a presentare offerta agli operatori economici selezionati.

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento, che, previa verifica della completezza della documentazione presentata e delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti ai punti precedenti stilerà l'elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta.

Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a cinque, il responsabile del procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei. E' comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire i servizi richiesti. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della eventuale procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella lettera invito alla procedura negoziata.

## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.



Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

#### **Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati ai sensi GDPR - Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (regolamento 2016/679), esclusivamente nell'ambito della presente gara.

#### **Pubblicazione Avviso**

Si dispone che il presente avviso rimanga pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante [www.comune.alessandria.it](http://www.comune.alessandria.it), nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nonché affisso all'albo pretorio on-line per giorni 15 a partire dal 20.05.2020.

---

#### **Informativa sul trattamento dei dati (GDPR - Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali - regolamento 2016/679)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR - General Data Protection Regulation) del 27 aprile 2016, si informa che i dati personali forniti verranno trattati nel rispetto di quanto dallo stesso disposto, secondo gli obblighi di riservatezza previsti, esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del soddisfacimento della richiesta presentata da chi fornisce i dati. Il rifiuto o l'opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consente di partecipare alla presente procedura. In ogni momento l'interessata/o può esercitare i diritti previsti dal succitato art. 13, paragrafo 2, lettere b), c) e d) in materia di accesso ai dati, rettifica e/o cancellazione degli stessi oppure limitazione al loro trattamento, di diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo. In relazione al diritto di revoca del consenso, essa non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso fornito prima del ritiro. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alessandria, nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore o di suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza della Libertà 1, 15121 – Alessandria.

Il Responsabile della Protezione dei Dati presso il Comune di Alessandria è il dott. Daniele Delfino, incaricato allo scopo con decreto sindacale n. 24 del 24.05.2018 e domiciliato per il compito assegnato presso il Settore Servizi informativi ed e-government, piazza della Libertà, 1, 15121 Alessandria, pec: [comunedialessandria@legalmail.it](mailto:comunedialessandria@legalmail.it) e-mail: [daniele.delfino@comune.alessandria.it](mailto:daniele.delfino@comune.alessandria.it)

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore LL.PP., INFRASTRUTTURE E DISABILITY MANAGER – SMART CITY Arch. Fabrizio Furia, domiciliato per la carica presso il Comune di Alessandria, Piazza della Libertà 1, 15121 Alessandria.

Si segnala che eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati forniti sono i soggetti preposti agli adempimenti trasparenza, ai rapporti contrattuali e alla verifica dell'attività degli Enti pubblici e a tal fine i dati potranno essere trattati e diffusi.

Referente per informazioni: Ufficio di supporto al RUP – Giorgio ZITO (tel: 0131515438, mail: [giorgio.zito@comune.alessandria.it](mailto:giorgio.zito@comune.alessandria.it))

Alessandria, 29.10.2020

**II DIRETTORE**  
**Arch. Fabrizio FURIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 D.Lgs. 82/2005)

---